

**REGOLAMENTO INTERVENTI DEL FONDO AZIONI PROPRIE SUL
MERCATO AZIONI BANCAMARCHE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2010

Data di entrata in vigore: 10 agosto 2010

INDICE

Premessa e fonti Normative	3
Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	6
Articolo 2. Finalità del Fondo	6
Articolo 3. Sostegno della liquidità del Mercato	6
Articolo 3.1 Limiti operativi di intervento in termini di numero azioni.....	6
Articolo 3.2 Limiti operativi di intervento in termine di prezzo	7
Articolo 3.3 Portafoglio “Banca delle Marche S.p.A.”	7
Articolo 3.4 Comunicazioni al pubblico delle operazioni.....	7
Articolo 3.5. Black Out Periods	8
Articolo 4. Costituzione di un c.d. “magazzino titoli”	8
Articolo 4.1 Comunicazioni al pubblico del programma di riacquisto azioni proprie.....	9
Articolo 4.2 Limiti operativi di intervento in termini di numero azioni.....	9
Articolo 4.3 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo	9
Articolo 4.4 Portafoglio “Magazzino”	9
Articolo 4.5 Comunicazioni al pubblico delle operazioni e del Programma	10
Articolo 5 Vigilanza	10
Articolo 6 Registrazione delle operazioni concluse.....	11

Premessa e fonti Normative

- Banca Marche ha comunicato in data 17 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 21 Regolamento Mercati, Delibera Consob 16191/2007, l'avvio dell'attività di Internalizzatore Sistemático delle proprie azioni non quotate sul mercato regolamentato sul "Mercato Azioni Banca Marche".

- Banca Marche ha adottato volontariamente linee di condotta ispirate alla disciplina in materia di Market Abuse (nonostante tale disciplina non sia applicabile agli strumenti finanziari non quotati). In particolare:
 - ha recepito la Direttiva 2003/6/CE ed il Regolamento CE 2273/03 recanti le modalità riferibili alla deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari;
 - ha adottato un Codice di Comportamento Internal Dealing in linea con quanto disciplinato per gli Emittenti quotati;
 - ha adottato linee di condotta ispirate a "prassi di mercato" di cui alla Delibera Consob 16839/2009 (cfr. art.180, co. 1 lettera c) del TUF, che assegna alla Consob il compito di "ammettere o individuare" "prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari"), la cui definizione assume rilevanza ai sensi dell'art. 187-ter comma 4 del TUF, secondo cui "Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b) (*), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

(*) nota:

 - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale.

- Banca Marche rientra tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall'articolo 2 bis del Regolamento Emittenti Delibera Consob 11971/99 (successivamente R.E.), e comunica al pubblico conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 66 del R.E. gli eventi e circostanze rilevanti rispettando gli obblighi di *disclosure* delle informazioni price sensitive di cui all'articolo 114 comma 1 del T.U.F.

- Banca Marche è assoggettata alla disciplina prevista dal Codice Civile riferibile all'Aggiotaggio di cui all'articolo 2637, secondo cui "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a 5 anni".

- Banca Marche è assoggettata alla disciplina prevista dal Codice Penale all'art.501, secondo cui *“Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori mobiliari si verifica, le pene sono aumentate (...). La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici”*.
- Banca Marche è soggetta alla disciplina del D.Lgs 231/2001, il quale, all'articolo 25 ter (reati societari) introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, se commessi nell'interesse della Società da Amministratori, Direttori Generali, Liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli inerenti la loro carica. Sempre l'articolo 25 ter prevede a carico dell'Ente per il delitto di agiotaggio previsto dall'articolo 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interesse previsto dall'articolo 2629bis del c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- Banca Marche può acquistare le proprie azioni nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2357 del c.c., secondo cui *“La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta”*.
- Banca Marche può alienare le proprie azioni con le modalità previste dall'articolo 2357 ter del c.c., secondo cui *“Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il*

diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate".

Tutto ciò premesso Banca Marche si è dotata del presente Regolamento.

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività della Banca in utilizzo del Fondo Azioni Proprie all'interno del Mercato "Azioni Banca Marche" (successivamente Mercato).

Articolo 2. Finalità del Fondo

La Banca, in linea teorica e fatte salve le autorizzazioni necessarie a norma di legge, di statuto o in virtù di regolamenti aziendali, potrebbe acquistare/vendere azioni proprie utilizzando il "Fondo":

- Per finalità indicate all'articolo 8 della Direttiva 2003/6/CE ossia :
 1. Programma di riacquisto azioni proprie (cfr. il Capo II del Regolamento CE 2273/2003);
 2. Operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario (cfr. il Capo III del Regolamento CE 2273/2003); .
- Per le finalità previste dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob:
 1. Sostegno alla liquidità del mercato;
 2. La costituzione di un c.d. "magazzino" titoli.

La Banca attuerà la finalità o le finalità in conformità a quanto autorizzato dall'Assemblea dei Soci. Il presente Regolamento disciplina l'attuazione delle prassi di mercato ammesse dalla Consob, per quanto applicabili, all'interno del Mercato "Azioni Banca Marche".

Articolo 3. Sostegno della liquidità del Mercato

Per sostegno della liquidità del Mercato si intende il miglioramento della liquidità del titolo sul mercato, favorendo il regolare andamento delle negoziazioni – nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento – a fronte di una scarsa liquidità degli scambi.

Sostenere la liquidità comporta pertanto l'inserimento nel Mercato, di **proposte di negoziazione (successivamente intervento/i)** con la continuità ritenuta necessaria così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del Mercato.

La Banca, una volta acquistate le azioni nei termini di cui sopra, chiude le posizioni c.d. "aperte" quando se ne presenti l'opportunità, tenendo conto delle condizioni di liquidità del Mercato e del confronto tra i prezzi correnti e i prezzi di carico delle predette posizioni.

Non sono disciplinate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti nelle prassi di mercato ammesse dalla Consob, eventuali alienazione di azioni proprie per quantitativi e/o prezzi predeterminati con specifiche controparti fuori dal Mercato (c.d. "blocchi"), se tale modalità è autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3.1 Limiti operativi di intervento in termini di numero azioni

La Banca può intervenire nel Mercato in ogni asta settimanale, in utilizzo del Fondo, osservando i seguenti limiti:

- a) gli interventi complessivi non possono essere superiori al 25% della media delle azioni scambiate nelle ultime 20 aste settimanali concluse;
- b) il limite del 25% può essere elevato fino al 50%, allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, qualora nell'ultimo giorno di inserimento delle proposte di negoziazione la Banca, monitorando le quantità in acquisto e vendita, riscontri uno squilibrio pari o superiore al 50%;

- c) in ogni caso, ogni intervento in acquisto o vendita non potrà superare lo squilibrio tra le proposte di acquisto e di vendita presenti al momento dell'intervento;
- d) il limite massimo complessivo per le posizioni aperte in acquisto o in vendita, oltre a quelle detenute in portafoglio, non potrà essere superiore al 2% del numero delle azioni in circolazione. Tale limite, fermo restando quello legale del 10% di cui all'art. 2357 comma 3° Cod. civ., può essere superato:
 - i. qualora l'Assemblea lo autorizzi espressamente indicandone le condizioni e le modalità;
 - ii. a prescindere dall'autorizzazione di cui sopra, allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, in specifiche ed eccezionali giornate, a fronte della sussistenza di una straordinaria pressione in acquisto o in vendita di cui al precedente punto b);
- e) nel caso in cui sia in corso un Programma di acquisto di azioni proprie, effettuato in conformità alle condizioni previste dal Regolamento 2003/2273/CE o da eventuali prassi di mercato ammesse, gli acquisti, qualora effettuati nel Mercato, sono da considerare ai fini dei limiti quantitativi di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Articolo 3.2 Limiti operativi di intervento in termine di prezzo

La Banca, in utilizzo del Fondo, può intervenire nel Mercato, in ogni asta settimanale, osservando i seguenti limiti:

- a) in caso di acquisto, il prezzo di intervento non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto "indipendente" (cioè "al di fuori dell'attività di sostegno alla liquidità") più elevata presente nel Mercato al momento dell'intervento;
- b) in caso di vendita, il prezzo di intervento non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima asta ed il prezzo della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel Mercato al momento dell'inserimento;

In ogni caso i prezzi degli interventi non possono superare i limiti autorizzati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3.3 Portafoglio "Banca delle Marche S.p.A."

Gli interventi di acquisto e vendita di azioni proprie sono effettuati tecnicamente sul Portafoglio "Banca delle Marche S.p.A." (identificato nella procedura Area Finanza con il codice n. 2.104) esclusivamente dedicato al Fondo Azioni Proprie finalizzato al sostegno della liquidità.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca indica la Funzione Aziendale delegata ad operare sul Portafoglio.

Articolo 3.4 Comunicazioni al pubblico delle operazioni

Entro la fine del giorno lavorativo successivo all'ultima giornata di negoziazione del Mercato la Banca, in utilizzo del Fondo, qualora intervenga sul Mercato medesimo, mette a disposizione del pubblico, nella sezione denominata "Internalizzatore Sistemico Azioni Banca Marche", sul proprio sito web www.bancamarche.it, le seguenti informazioni:

- numero di azioni proprie oggetto dell'intervento;
- tipo operazione (acquisto o vendita) effettuata;
- controvalore dell'intervento.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, la Banca, con riferimento al mese precedente, pubblica nella sezione denominata “Internalizzatore Sistemático Azioni Banca Marche”, presente sul proprio sito web www.bancamarche.it il riepilogo degli interventi indicando:

- il numero interventi in acquisto e/o vendita;
- quantità di azioni proprie acquistate e/o vendute;
- controvalore totale delle operazioni in acquisto e/o vendita.

La Banca comunica al pubblico, con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate (articolo 181 comma 1 del TUF), entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre:

- il numero delle azioni acquistate e/o vendute nel trimestre;
- il controvalore complessivo in acquisto e/o vendita nel trimestre;
- numero delle azioni proprie in portafoglio ad inizio trimestre;
- numero delle azioni proprie in portafoglio presenti a fine trimestre.

Sul sito web www.bancamarche.it è pubblicato l'estratto del Verbale Assembleare che ha autorizzato la Banca, in utilizzo del Fondo, ad effettuare interventi sul Mercato a sostegno della liquidità.

Articolo 3.5. Black Out Periods

E' fatto divieto alla Funzione Aziendale delegata ad operare sul Fondo Azioni proprie, qualora individuata tra i “Soggetti Rilevanti” di cui al Codice di comportamento “Internal Dealing” adottato dalla Banca con delibera del Consiglio di Amministrazione, di compiere operazioni nei seguenti periodi:

- nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio;
- nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare la relazioni semestrale.

Oltre a quanto sopra previsto, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai “Soggetti Rilevanti” è vietato o limitato il compimento di operazioni sulle azioni Banca delle Marche S.p.A. e sugli strumenti finanziari ad esse collegati.

Articolo 4. Costituzione di un c.d. “magazzino titoli”

Per “*costituzione di un c.d. magazzino titoli*” si intende un programma di riacquisto e di conservazione di azioni proprie al fine di poterne disporre per :

- l'eventuale impiego delle Azioni di cui trattasi come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Banca ;
- adempiere alle obbligazioni derivanti dai programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su Azioni o Azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori di Banca Marche o di Società dalla stessa controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di Azioni ai Soci.

L'Assemblea dei Soci approva:

- il Programma e le modalità di svolgimento dell'operazione, compresa l'ipotesi di operazioni di vendita da effettuare fuori dal Mercato (c.d. “blocchi”) per quantitativi e/o prezzi predeterminati con specifiche controparti.

- la destinazione delle Azioni, avendo riguardo sia al Regolamento 2003/2273/CE sia alle prassi di mercato ammesse dalla Consob, qualora la detenzione delle stesse non risulti più necessaria.

Articolo 4.1 Comunicazioni al pubblico del programma di riacquisto azioni proprie

La Banca a seguito dell'approvazione del Programma da parte dell'Assemblea dei Soci comunica, con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate (articolo 181 comma 1 del TUF), prima dell'inizio delle negoziazioni:

- l'obiettivo del programma;
- il controvalore massimo;
- il quantitativo massimo delle azioni da acquistare;
- la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Ogni variazione di quanto comunicato viene immediatamente comunicato con lo stesso mezzo al pubblico.

Articolo 4.2 Limiti operativi di intervento in termini di numero azioni

La Banca, in utilizzo del Fondo, può intervenire nel Mercato in ogni asta settimanale osservando i seguenti limiti:

- a) gli interventi complessivi non possono essere superiori al 25% della media delle azioni scambiate nelle ultime 20 aste settimanali concluse;
- b) i limiti quantitativi di cui al punto a) tengono conto, qualora effettuate nel Mercato:
 - sia delle operazioni in corso riferibili ad un Programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal Regolamento 2003/2273/CE;
 - sia delle operazioni riferibili ad altre prassi di Mercato.

Articolo 4.3 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo

La Banca, in utilizzo del Fondo, può intervenire nel Mercato in ogni asta settimanale osservando i seguenti limiti:

- a) in caso di acquisto, il prezzo di intervento non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel Mercato al momento dell'intervento;
- b) in ogni caso, i limiti di prezzo degli interventi non possono superare quanto autorizzato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 4.4 Portafoglio "Magazzino"

Gli interventi sono effettuati a valere sul un Portafoglio di proprietà appositamente costituito per ciascuna finalità indicata all'articolo 4 e autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca indica la Funzione Aziendale delegata ad operare sul Portafoglio e le modalità di interrelazione con altra Funzione Aziendale nel caso in cui sia in corso anche un Programma di sostegno della liquidità.

Articolo 4.5 Comunicazioni al pubblico delle operazioni e del Programma

La Banca comunica al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate (articolo 181 comma 1 del TUF), entro sette giorni lavorativi successivi alla data di esecuzione delle operazioni:

- il numero degli strumenti acquistati;
- la data e l'ora della transazione;
- il prezzo della transazione.

La Banca al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'Assemblea, comunica al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate (articolo 181 comma 1 del TUF) entro il mese successivo alla conclusione del Programma:

- il numero degli strumenti acquistati;
- il controvalore complessivo;
- prospetto riepilogativo delle operazioni effettuate, contenente:
 - data transazione;
 - numero strumenti acquistati;
 - prezzo della singola transazione;
- sintetico commento sul Programma concluso.

Articolo 5. Vigilanza

L'esercizio della Vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento si articola su tre differenti livelli:

- **controlli di primo livello** (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare la corretta esecuzione delle singole operazioni, la cui responsabilità è affidata alle strutture delegate o incorporata nelle procedure.
- **controlli di secondo livello**, volti alla gestione dei rischi legati all'operatività, al fine di garantirne la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e la conformità alle norme. Fanno parte di detti controlli, in maniera conforme al vigente sistema delle deleghe e alla complessiva normativa di etero e auto regolamentazione:
 - i controlli sulla gestione dei rischi che sono affidati a strutture diverse da quelle produttive e hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati; tale presidio è garantito dalla Funzione di Gestione del Rischio;
 - i controlli dei rischi di non conformità (compliance), volti a verificare che l'attività aziendale, per le aree che rientrano nel perimetro di competenza, e i relativi processi siano idonei a prevenire la violazione delle norme di eteroregolamentazione (leggi, regolamenti, etc.) e di autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici, etc.); tale presidio è garantito dalla Funzione di Compliance;
 - il monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti e nel contempo la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti, permettono alla Banca di presidiare con puntualità il rischio strategico; tale presidio è garantito dalla Direzione

Centrale Pianificazione e Controllo Rischi – Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione;

- i controlli sull'adeguatezza e completezza dell'informativa finanziaria volti ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e contabile della Banca attraverso il presidio dei rischi collegati al processo amministrativo contabile; tale presidio è garantito dal Dirigente Preposto, posizionato in staff al Direttore Generale, il quale riferisce direttamente agli Organi Sociali della Banca;
- **controlli di terzo livello** sono svolti dall'Area Audit di Gruppo che, posizionata in staff al Direttore Generale, ha il compito di assicurare il controllo e la revisione interna della Banca.

Le iniziative previste in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema sono riconducibili alle sanzioni previste dal vigente CCNL.

Articolo 6. Registrazione delle operazioni concluse

In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative alle proposte di negoziazione immesse nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.